



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINOSVILUPPO
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

MARCHIO VOLONTARIO E COLLETTIVO

**“QUALITA’ DEL PORFIDO
E DELLE PIETRE TARENTINE”**

Regolamento d’uso



Trento
Prima edizione del 26 settembre 2018

INDICE DEL REGOLAMENTO

- Introduzione	4
- Articolo 1 – Oggetto	5
- Articolo 2 - Titolarità e gestione del marchio	5
- Articolo 3 - Finalità del marchio	5
- Articolo 4 - Campo di applicazione	6
- Articolo 5 – Sostegno per l'utilizzo del Marchio	6
- Articolo 6 - Requisiti per l'uso del Marchio	6
- Articolo 7 - Diritti e doveri del Concessionario	7
- Articolo 8 - Sistema di controlli della qualità	7
- Articolo 9 - Commissione Tecnica Qualità del porfido e delle pietre trentine	8
- Articolo 10 - Disciplinare tecnico	8
- Articolo 11 - Procedura per il rilascio del Marchio	9
- Articolo 12 - Manuale di utilizzo del Marchio	9
- Articolo 13 – Gestione delle infrazioni	10
- Articolo 14 – Ammonizione	10
- Articolo 15 – Sospensione	10
- Articolo 16 – Revoca	11
- Articolo 17 - Recesso del Concessionario	11
- Articolo 18 - Obbligo di riservatezza	12

Introduzione

Il Marchio “Qualità del porfido e delle pietre trentine” è stato progettato e adottato ai sensi dell’art. 23 bis della legge provinciale sulle cave L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 così come modificato dall’art. 24 della legge provinciale L.P. 10 febbraio 2017, n.1.

Il Marchio è raffigurato con la seguente immagine



Le regole di utilizzo del logotipo sono definite nel Manuale di utilizzo del Marchio.

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del marchio collettivo denominato "Qualità del porfido e delle pietre trentine" (di seguito il "Marchio").

Il presente Regolamento definisce, inoltre, le modalità di richiesta dell'uso del Marchio, di impiego e di vigilanza sulla corretta applicazione.

Il Marchio contraddistingue soggetti che operano in conformità ai requisiti definiti nel documento "Disciplinare tecnico" di cui all'articolo 10, tali da garantire elevati standard di controllo dei processi produttivi e gestionali e di prodotto, nel rispetto della legislazione provinciale, nazionale e dell'Unione europea in materia di sicurezza, di ambiente e di etica.

La raffigurazione grafica del Marchio e le regole di utilizzo sono contenute nel documento "Manuale di utilizzo del Marchio" di cui all'articolo 12.

Articolo 2 Titolarità e gestione del Marchio

Proprietario e titolare del Marchio è Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 8, Codice fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 00123240228 (di seguito il "Titolare") che verifica il corretto utilizzo del Marchio, sia direttamente sia attraverso Enti qualificati opportunamente incaricati.

Compete al Titolare la facoltà di concedere in uso il Marchio o sospenderne o revocarne la concessione in conformità al presente Regolamento.

La tutela del Marchio spetta in via esclusiva al Titolare.

Articolo 3 Finalità del Marchio

L'adozione del Marchio persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare i materiali minerali della Provincia di Trento, risorsa naturale non rinnovabile;
- b) attuare i principi della sostenibilità (sociale, economica, ambientale e istituzionale);
- c) accrescere la cultura delle parti interessate operanti nel contesto specifico attraverso un sistema di formazione e divulgazione;
- d) garantire il rispetto di standard di qualità dei processi produttivi, dei processi gestionali e dei prodotti, lavorati e semilavorati;
- e) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di sicurezza, ambiente, diritto del lavoro, idoneità all'utilizzo e commercializzazione dei prodotti;
- f) accrescere la visibilità della risorsa e dell'elevato livello qualitativo adottato nel comparto delle opere di costruzione.

Il possesso del Marchio costituisce un elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle procedure per la realizzazione di lavori pubblici in cui è previsto l'utilizzo del porfido o delle pietre trentine.

Articolo 4 Campo di applicazione

Il Marchio "Qualità del porfido e delle pietre trentine" ha campo di applicazione nella filiera delle risorse minerali della Provincia autonoma di Trento impiegate nelle opere di costruzione edifici, di ingegneria civile e di arredo urbano. La filiera è intesa come sequenza circolare delle attività e comprende i processi di estrazione dei materiali grezzi, di lavorazione e produzione di prodotti e semilavorati, di posa in opera dei prodotti e di recupero dei materiali a fine vita delle opere.

Il Marchio può essere utilizzato per le attività estrattive svolte entro i confini territoriali della Provincia autonoma di Trento e per le attività di produzione e posa in opera dei soli materiali provenienti dai giacimenti provinciali.

L'uso del Marchio è consentito unicamente con riguardo a prodotti e attività che rispondano ai criteri qualitativi definiti nel Disciplinare tecnico come descritto all'articolo 10.

Articolo 5 Sostegno per l'utilizzo del Marchio

Il Titolare del Marchio si impegna a:

- a) pubblicare l'Elenco dei Concessionari nella pagina dedicata del sito internet di Trentino sviluppo e mantenerlo puntualmente aggiornato;
- b) promuovere l'utilizzo del Marchio nei procedimenti di selezione del fornitore negli appalti delle Pubbliche amministrazioni della Provincia autonoma di Trento;
- c) sviluppare iniziative ed incentivi a favore dei Concessionari del Marchio.

Il sostegno per l'utilizzo del Marchio e per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 si attua anche tramite i Servizi competenti della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 6 Requisiti per l'uso del Marchio

L'utilizzo del Marchio è concesso a tutti i soggetti che ne fanno espressa richiesta e che si impegnano a rispettare il presente Regolamento, il Disciplinare tecnico e il Manuale di utilizzo del Marchio.

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di base specificati nel Disciplinare tecnico.

Le richieste di utilizzo del Marchio devono essere effettuate tramite apposito modulo e esaminate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 9.

Articolo 7

Diritti e doveri del Concessionario

Il soggetto che intende fare uso del Marchio deve presentare specifica domanda al Titolare secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive che espletino attività comprese nel campo di applicazione e secondo i criteri definiti all'articolo 4.

Il Concessionario è il soggetto che ha ottenuto la concessione per l'utilizzo del Marchio e che si impegna a:

- a) rispettare fedelmente quanto previsto nel presente Regolamento, nel Disciplinare tecnico, di cui all'articolo 10, e nel Manuale di utilizzo del Marchio, di cui all'articolo 12;
- b) assoggettarsi alle verifiche di controllo, pianificate e non pianificate, consentendo il libero accesso del personale incaricato, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile per l'espletamento delle attività di auditing;
- c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione di uso del Marchio;
- d) utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la concessione d'uso;
- e) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- f) non utilizzare il Marchio se la concessione d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- g) non utilizzare Marchi analoghi tali da generare confusione con il Marchio;

Articolo 8

Sistema di controlli della qualità

La qualità del porfido e delle pietre trentine identificata con il Marchio è garantita attraverso un sistema di controlli. I controlli hanno lo scopo di accertare lo stato di conformità dei requisiti per ogni fase della filiera.

I controlli sono di tipo documentale, svolti presso gli uffici del Titolare, e di tipo operativo, presso i luoghi dove si svolgono le attività oggetto di concessione del Marchio.

I controlli documentali hanno lo scopo di verificare la conformità dei requisiti in fase iniziale di rilascio del Marchio e in aggiornamento alle scadenze definite. Sono svolti direttamente da Trentino Sviluppo o da Ente appositamente incaricato.

I controlli operativi *in situ* hanno lo scopo di accertare la conformità dei requisiti afferenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e delle lavorazioni e le prescrizioni specifiche per le attività.

Il Titolare si avvale inoltre di un Organismo di certificazione (di seguito "OdC"), accreditato secondo UNI/IEF 17020 e dotato di comprovata esperienza nel settore specifico dei prodotti da costruzione, che svolge verifiche periodiche per accertare le caratteristiche tecniche secondo quanto definito nel Disciplinare tecnico.

Il programma dei controlli è svolto sulla base dei piani di controllo come disposto nel Disciplinare tecnico per singolo prodotto, lavorazione e servizio. Il Piano dei controlli comprende le seguenti informazioni:

- a) requisito, associato a norme di riferimento o metodo di determinazione;
- b) tolleranza ammessa, ove applicabile;
- c) frequenza del controllo;
- d) riferimenti documentali;
- e) responsabile del controllo;
- f) livello della non conformità, in caso di inadempienza, come definito nell'articolo 13.

Il sistema dei controlli prevede controlli pianificati con il Concessionario e controlli non pianificati, a sorpresa.

L'esito dei controlli svolti è trasmesso alla Commissione Tecnica Qualità del porfido e delle pietre trentine che prende atto dello stato di conformità e assume le decisioni conseguenti in relazione alle eventuali non conformità rilevate.

Articolo 9

Commissione Tecnica Qualità del porfido e delle pietre trentine

Il Titolare del Marchio costituirà la Commissione Tecnica Qualità del porfido e delle pietre trentine (di seguito la "Commissione tecnica") composta dai rappresentanti di Enti e Categorie del settore pietre trentine.

Alle sedute della Commissione tecnica possono partecipare i rappresentanti della Provincia e di altri Enti pubblici.

La Commissione tecnica ha il compito di redigere il Disciplinare tecnico del Marchio e relative modifiche e sottoporlo all'approvazione della Giunta Provinciale.

La Commissione tecnica esprime parere in merito alle richieste di concessione d'uso, in merito a provvedimenti di sospensione, revoca, recesso.

Articolo 10

Disciplinare tecnico

Il Disciplinare tecnico è lo strumento applicativo per la determinazione e controllo delle caratteristiche di prodotti, lavorazioni e servizi.

Il Disciplinare tecnico deve almeno contenere:

- a) la descrizione della filiera del porfido e delle pietre trentine;
- b) i riferimenti normativi essenziali;
- c) la descrizione dei prodotti, lavorazioni e servizi che possono essere interessati all'applicazione del Marchio;
- d) i requisiti di base per ogni Concessionario e i requisiti specifici di categoria;
- e) le caratteristiche qualitative che devono essere superiori a quelle previste dalla legislazione comunitaria e nazionale;
- f) i programmi per la verifica dei requisiti suddivisi per categoria.

Articolo 11 **Procedura per il rilascio del Marchio**

I soggetti che intendono utilizzare il Marchio devono essere in possesso dei requisiti di base definiti nel Disciplinare tecnico e devono inoltrare specifica richiesta al Titolare indicando la categoria di appartenenza e gli specifici prodotti, lavorazioni o servizi.

La richiesta deve essere formulata utilizzando l'apposita modulistica corredata dalla documentazione di base prevista per all'acquisizione della concessione d'uso del Marchio.

Il Titolare, acquisita la documentazione e il parere della Commissione tecnica, autorizza il richiedente all'uso del Marchio e rilascia la relativa concessione attraverso la sottoscrizione di apposito contratto.

Il contratto ha validità di 10 anni, salvo revoca o recesso e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda. Il contratto è oneroso e prevede la corresponsione di un importo definito dalla Commissione tecnica commisurato alla copertura delle spese di gestione del Marchio, comprese le attività di controllo di cui all'articolo 8.

Il soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio è iscritto nell'Elenco dei Concessionari del Marchio pubblicato nel sito web del Titolare.

Il Concessionario è obbligato al pagamento di un canone annuo per l'uso del Marchio. Nel caso di Progettista e/o Direttore dei lavori che faccia richiesta di uso del Marchio è prevista l'iscrizione all'Elenco dei professionisti accreditati in conformità alle prescrizioni dello specifico Disciplinare, previo versamento della sola quota di ammissione.

Il canone è stabilito dalla Commissione tecnica e gli importi derivanti dalla concessione d'uso sono gestiti dal Titolare a copertura degli oneri di gestione del Marchio.

Articolo 12 **Manuale di utilizzo del Marchio**

Il Marchio è contraddistinto da una forma grafica o logotipo. Le caratteristiche grafiche e le regole di utilizzo da parte del Concessionario sono definite dalla Commissione tecnica nel Manuale di utilizzo del Marchio (di seguito il "Manuale").

Il Manuale contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- a) logotipo;
- b) identificativo dei colori;
- c) dimensioni di utilizzo (minime e massime);
- d) area di rispetto;
- e) posizionamento sui supporti utilizzati (pagine, fotografie, imballaggi).

Il Marchio è consegnato al Concessionario nei formati elettronici normalmente disponibili (.pdf - .tiff - .ipg - .gif).

Articolo 13

Gestione delle infrazioni

Le non conformità e/o irregolarità rilevate in sede di verifica sono comunicate alla Commissione tecnica ai fini della determinazione ed emanazione dei provvedimenti ad esse conseguenti.

I provvedimenti, a seconda della gravità delle non conformità e/o irregolarità, sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione;
- c) revoca.

Si considerano minori le non conformità che non pregiudicano l'immagine del Marchio o gli interessi che lo stesso intende tutelare.

Si considerano maggiori le non conformità che pregiudicano l'immagine del Marchio o gli interessi che lo stesso intende tutelare.

Ad ogni requisito è associato il livello delle non conformità corrispondenti per mancata osservanza così come definito nel Disciplinare.

Articolo 14

Ammonizione

L'ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità minori.

L'ammonizione consiste nel richiamo a risolvere entro un termine perentorio e ragionevole la non conformità riscontrata.

Articolo 15

Sospensione

La sospensione è applicabile per un tempo determinato a fronte di non conformità gravi.

La sospensione della concessione d'uso del Marchio deve essere applicata in caso di:

- a) uso improprio del Marchio;
- b) inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
- c) rifiuto non giustificato del Concessionario all'esecuzione delle verifiche di controllo
- d) mancato trattamento nei tempi prescritti di una non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione sono comunicate dal Titolare al Concessionario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali la sospensione può essere annullata. Il Titolare può prorogare il periodo di sospensione in presenza di validi e comprovati motivi per un periodo non superiore ad un anno.

Il periodo di sospensione può essere revocato dal Titolare qualora siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Nel caso in cui la risoluzione della non conformità non sia attuata nei tempi previsti, eventualmente prorogati dal Titolare, si procederà alla revoca della concessione di uso del Marchio con annotazione nell'Elenco dei Concessionari.

Articolo 16 **Revoca**

La concessione d'uso del Marchio può essere revocata dal Titolare nel caso di violazioni di gravità maggiore o per violazioni di gravità minore reiterate così come definite nel Disciplinare.

La revoca è comunque disposta nei casi in cui il Concessionario:

- a) utilizzi il Marchio illegalmente o in modo fraudolento;
- b) abbia cessato l'attività specifica;
- c) abbia reso false dichiarazioni nell'ambito della documentazione richiesta dal Titolare;
- d) non abbia ottemperato alle prescrizioni del Titolare nei tempi e nei modi previsti;
- e) non abbia versato la quota prevista per la concessione di uso del Marchio.

La revoca comporta la risoluzione con effetto immediato del contratto di concessione e la cancellazione dall'Elenco dei Concessionari.

Articolo 17 **Recesso del Concessionario**

Il Concessionario può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del Marchio, prima della sua scadenza. A tal fine deve formulare al Titolare una specifica comunicazione, mediante lettera raccomandata o mezzo equivalente. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

A seguito del recesso il Concessionario è cancellato dall'Elenco dei Concessionario e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.

Articolo 18 Obbligo di riservatezza

Tutte le informazioni del Concessionario sono considerate riservate, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del medesimo Concessionario.

Il Titolare è vincolato al segreto professionale ed è tenuto all'applicazione delle leggi e prescrizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.